

STATUTO DEI DIACONI PERMANENTI

Recepando le norme del CIC e gli Orientamenti e Norme per i Diaconi Permanenti della Chiesa in Italia, l'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, con il presente Statuto intende delineare le condizioni, i modi e le finalità perché questo ministero raggiunga lo scopo per il quale lo Spirito Santo gliene ha fatto dono.

Cap. I - Idoneità dei candidati al diaconato

Art. 1.

La vocazione al diaconato procede da Dio e richiede un itinerario formativo che coinvolga l'intera comunità ecclesiale di appartenenza.

Art. 2.

Il candidato sia un fedele che abbia esperienza ministeriale, svolta con impegno encomiabile a livello parrocchiale, diocesano o in altra aggregazione ecclesiale.

Tale esperienza sia testimoniata dai responsabili del settore in cui il candidato ha operato.

Art. 3.

Condizione fondamentale per l'ammissione sia una comprovata esperienza di vita spirituale, ricca delle virtù teologali e animata da spirito di preghiera, amore alla chiesa e alla sua missione.

Il candidato sia dotato di una buona intelligenza, una discreta salute fisica e psichica, di serietà morale, prudenza, equilibrio, senso di responsabilità, sincerità, docilità, capacità al dialogo e alla collaborazione nella pastorale organica (can, 1029).

Se coniugato, deve esercitare in modo esemplare le virtù familiari, come segno profetico di vita coniugale, per l'edificazione della comunità.

Sia, inoltre, in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore.

Cap. II - Criteri per l'ammissione dei candidati

Art. 4.

L'età minima per l'ordinazione diaconale è: venticinque anni per i celibi, trentacinque anni per i coniugati, con un minimo di cinque anni di matrimonio.

L'età massima di ammissione è di anni sessanta. Per i candidati coniugati si richiede l'assenso scritto della consorte.

Art. 5.

L'ammissione dei candidati è affidata ad una commissione presieduta dal Vescovo, e formata dal delegato vescovile per i diaconi, i docenti e il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose.

La commissione si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 6.

Gli aspiranti al diaconato permanente non coniugati siano in possesso della maturità psicofisica, indispensabile per assumere l'impegno del celibato.

Art. 7.

Il candidato presenti formale domanda di ammissione, corredata dai seguenti documenti: certificato di battesimo, cresima e di stato libero o di matrimonio, dichiarazione di consenso della consorte, certificato di diploma e lettera di presentazione del proprio parroco.

Cap. III - L'itinerario formativo

Art. 8.

L'itinerario formativo deve porre al centro della personalità del candidato una "coscienza diaconale", cioè una visione globale della vita, ispirata e plasmata dalla dedizione al ministero (can. 245 § 1).

Il cammino di formazione comprende una specifica preparazione per un ministero efficace e fruttuoso, secondo le esigenze e le urgenze attuali.

Art. 9.

La formazione spirituale è finalizzata all'acquisizione da parte dei candidati dello spirito evangelico, perché, alla sequela del Maestro, conducano una vita semplice, improntata alla povertà evangelica.

Vivano essi la castità secondo il loro stato di vita, obbediscano al magistero del sommo Pontefice e del Vescovo, seguendo docilmente gli indirizzi dei responsabili dell'iter formativo.

Coltivino la fraterna amicizia e la comunione tra loro, in famiglia, nell'ambiente di lavoro, nella loro comunità cristiana e nei rapporti con il Presbiterio diocesano.

Art. 10.

Alimentino la vita spirituale alla duplice mensa della Parola e della Eucaristia, a cui sono vivamente invitati a partecipare quotidianamente. Si accostino spesso al sacramento della riconciliazione e coltivino una particolare devozione alla Madonna.

Art. 11.

Ai fini della formazione permanente loro richiesta siano assidui agli incontri spirituali, alle giornate di ritiro e agli esercizi spirituali annuali per loro organizzati. A questi incontri, quando il delegato vescovile lo riterrà opportuno, siano invitate le rispettive famiglie.

Art. 12.

La formazione teologica è finalizzata a far acquisire una solida conoscenza delle scienze sacre, perché siano in grado di annunciare con competenza il messaggio della salvezza.

Art. 13.

La formazione la riceveranno frequentando l'Istituto di Scienze Religiose e altri appositi corsi di studio ad essi riservati.

Art. 14.

La formazione sia prevalentemente pastorale. Nel corso dell'itinerario formativo, perciò, si curerà di iniziare i candidati al diaconato alla pastorale specifica al cui ministero saranno destinati: pastorale familiare, catechesi degli adulti, organizzazione della carità ed eventuale gestione autonoma di settori della pastorale diocesana a seguito della creazione di diaconie.

Cap. IV - L'ordinazione diaconale

Art. 15.

La sacra ordinazione coronerà il corso di preparazione, al termine di tutti gli esami previsti.

Art. 16.

L'ammissione all'ordinazione spetta al Vescovo. L'aver percorso tutto l'itinerario formativo non crea il diritto all'ordinazione. Motivi anche non gravi possono consigliare ritardi nell'ammissione dei candidati all'ordine del diaconato.

Art. 17.

Con l'ordinazione il diacono diventa membro del Presbiterio e viene incardinato nella Diocesi, alle dirette dipendenze del Vescovo.

Cap. V - Il ministero diaconale

Art. 18.

I diaconi siano destinati alla cura di settori specifici della pastorale, in parrocchie di media o grande dimensione o in parrocchie sprovviste del parroco residenziale, sempre in armonia e subordinatamente all'azione del presbitero responsabile.

Art. 19.

Il ministero diaconale può essere esercitato anche in Diaconie autonome, alle dirette dipendenze del Vescovo, con norme appositamente indicate.

Art. 20.

Il diacono permanente è membro di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Cap. VI - Diritti e doveri del diacono

Art. 21.

La comunità o l'ente, al cui servizio può essere destinato a tempo pieno un diacono permanente, provvede all'adeguata remunerazione, al fine di garantire a lui e alla sua famiglia l'onesto sostentamento.

Art. 22.

Se un diacono permanente viene meno agli obblighi assunti o è impedito ad esercitare il ministero per sopravvenute nuove circostanze, il Vescovo prenderà, a norma di diritto, quei provvedimenti che riterrà opportuni, fino alla sospensione dall'esercizio del ministero.

Art. 23.

Anche per il diacono è esigita la formazione permanente, da coltivare con mezzi personali e con quelli offerti dagli organismi diocesani:

- quella spirituale sarà sostenuta da ritiri periodici, dal corso annuale di esercizi spirituali per essi appositamente predisposti;
- quella teologica e pastorale sia perfezionata con corsi integrativi di teologia e di scienze pastorali, secondo il programma stabilito dalla diocesi.

Attraverso gli incontri frequenti del collegio diaconale si sviluppi la fraternità e si favorisca lo spirito di condivisione.

Cap. VII - Il collegio diaconale

Art. 24.

Il Vescovo, segno dell'unità della Chiesa nella molteplicità dei ministeri, è il capo della comunità diaconale.

Art. 25.

La potestà di governo del Vescovo sulla comunità diaconale, ordinariamente è esercitata attraverso un suo delegato, nominato per un quinquennio.

Art. 26.

Il delegato vescovile, nell'opera di formazione dei diaconi permanenti è coadiuvato dal direttore dell'Istituto di Scienze Religiose e, per la formazione spirituale e pastorale, da altri presbiteri incaricati e dal coordinatore della comunità.

Art. 27.

Il coordinatore della comunità è un diacono permanente nominato dal Vescovo, su designazione del delegato vescovile.

Art. 28.

Il delegato vescovile nomina un segretario, un economo e un bibliotecario.

Art. 29.

Il delegato vescovile, al fine di assicurare l'effettivo cammino formativo dei candidati, terrà periodici incontri con i parroci e le comunità ecclesiali dei candidati. Curerà, in fine, i rapporti con la Curia diocesana.